

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

103° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4 e <i>passim</i>
DE LORENZO, ministro dell'ambiente	2, 4, 5 e <i>passim</i>
DEL PRETE (MSI-DN)	9
FIOCCHI (PLI)	15
GARIBALDI (PSI)	2, 7, 15 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI)	8, 13, 16 e <i>passim</i>
LOPRIENO (Sin. Ind.)	17
MAFFIOLETTI (PCI)	6, 8, 18
MONACO (MSI-DN)	9
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	1, 4, 5 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	2, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con l'approvazione del dise-

gno di legge n. 2121 sono state approvate anche norme contenute nel presente disegno di legge, per cui preannuncio che nel corso dell'esame degli articoli presenterò i conseguenti emendamenti soppressivi.

TARAMELLI. Le misure che vengono previste sono, in verità, ancora modeste se vogliamo un Ministero dell'ambiente efficiente ed efficace nella sua azione; si tratta comunque di misure atte a migliorare quel tanto che oggi esiste.

Ogni giorno che passa notiamo un aggravamento della situazione ambientale; invece di assistere ad una inversione di tendenza rileviamo il continuo susseguirsi di eventi che vanno interessando zone sempre più ampie.

Credo perciò sia interesse del Parlamento e quindi del Paese fare il punto della situazione ambientale: questa richiesta l'ho già avanzata nel corso della discussione sul decreto-legge e in quell'occasione ho ricevuto assicurazioni da parte del rappresentante del Governo circa una futura discussione del problema in Aula. Il rifiuto di questi giorni delle associazioni ambientaliste a partecipare alla conferenza sul nucleare sta ad indicare il fermento della cittadinanza di fronte all'immobilismo degli organi di Governo.

Nel ribadire la richiesta che si faccia in Aula il punto della situazione, mi auguro che entro breve tempo si possano esaminare anche i programmi previsti per il futuro al fine di adeguare le risorse spettanti a questo settore così importante per la vita nel nostro Paese.

Con tale premessa dichiaro la mia disponibilità ad esaminare gli articoli e i relativi emendamenti del disegno di legge al nostro esame.

GARIBALDI. Il provvedimento tende ad integrare le norme concernenti il Ministero dell'ambiente: è un provvedimento necessario, ma non risolve tutti i problemi di questo recente Dicastero. Siamo consci delle difficoltà che esso sta incontrando in questa fase di identificazione di se stesso, del proprio ruolo e dei problemi da risolvere: proprio per questo non gli faremo mancare il nostro appoggio e la nostra solidarietà.

Vorrei però fare un'osservazione a proposito

del Servizio geologico, una struttura davvero importante per la efficacia dell'azione del Ministero, specie sotto il profilo della prevenzione ambientale.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si delinea una ipotesi di lavoro invece di una riorganizzazione del Servizio geologico, i cui organici sono congelati da tempo a livelli assolutamente inadeguati. È stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa sulla materia: quale sarà il destino di questo provvedimento?

Alla Camera dei deputati si discute la legge organica in materia di difesa del suolo, che prevede anche la riorganizzazione del Servizio geologico: ci sarà un coordinamento dei diversi provvedimenti per giungere ad una reale riorganizzazione del Servizio e ad un suo rilancio attraverso il potenziamento degli organici?

Mi auguro che il Governo possa con sollecitudine - non pretendo la risposta in questo momento - metter mano alla soluzione definitiva del problema.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Mi confermo disponibile a partecipare quanto prima ad un apposito dibattito in Aula, al Senato, anche per rispondere alle interrogazioni presentate in materia; in tale occasione potrò esporre il programma verificato e integrato con il contributo del Consiglio nazionale dell'ambiente, e dare una comunicazione molto dettagliata delle cose fatte e di ciò che si pensa di fare nel prossimo futuro.

Al senatore Garibaldi desidero dire che il riordinamento del Servizio geologico rappresenta un impegno del Governo, però, tenuto conto delle difficoltà di attuazione, vogliamo far sì che detto Servizio rappresenti il nucleo su cui poggiare una riorganizzazione il più possibile tangibile e realistica. A tal fine abbiamo presentato diversi emendamenti. In particolare richiamo l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 in cui si prevede l'aumento dei dieci posti dell'organico dei dipendenti non della carriera dirigente e l'altro emendamento, al primo comma dell'articolo 3, che propone l'intesa con il Ministero del tesoro, il quale ci può consentire, nella destinazione di finanziamenti al Servizio geologico, di rimettere in

moto i meccanismi necessari, troppo a lungo rimasti fermi.

PRESIDENTE. Do lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati dal Governo:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti, presentati dal Governo e trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sulla proposta (e correlativa ipotesi di copertura) volta a stanziare due miliardi e mezzo per le manifestazioni connesse all'anno europeo dell'ambiente; esprime parere favorevole anche sull'emendamento relativo ai compensi dei componenti della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, a condizione che al testo siano infine aggiunti i seguenti commi:

«All'onere derivante dal precedente comma si fa fronte mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con l'occasione si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di riformulare il comma 2 dell'articolo 10, precisando che la disposizione di copertura si riferisce agli oneri conseguenti all'attuazione del provvedimento, fatta eccezione per gli articoli, relativi allo stanziamento per l'anno europeo dell'ambiente e ai compensi dei componenti della Commissione tecnico-scientifica, per i quali la copertura è prevista specificamente negli stessi articoli».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posi-

zione giuridica, nonchè in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1986.

3. Sui provvedimenti di cui al comma 2 l'attività di controllo viene esercitata dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro - ufficio speciale per il riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed organi collegati.

4. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, saranno annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno rimesse nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.

5. I titoli di spesa, emessi a carico della menzionata rubrica 38 ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, saranno trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto le tesorerie interessate invieranno gli elenchi dei predetti titoli alla ragioneria centrale per i servizi del tesoro che, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvederà a trasmettere detti elenchi alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il relatore propone la soppressione dell'articolo 1.

1^a COMMISSIONE

103° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1987)

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Infatti, la materia in esso disciplinata è già compresa in quella che costituisce oggetto del disegno di legge n. 2121.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 1.

Non è approvato.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1.

TARAMELLI. Questo articolo prevede la possibilità di inquadrare presso il Ministero dell'ambiente il personale dipendente di enti pubblici anche economici. La questione è delicata perchè si tratta di trattamenti economici e inquadramenti diversi e, pertanto, potrebbe crearsi una situazione di disparità all'interno del Ministero, una posizione di privilegio rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Le modalità del trattamento economico devono essere quelle dei ruoli.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Il senatore Taramelli ha ragione in un certo senso, perchè molti di quelli che pensavamo

passassero con noi hanno sollevato il problema delle condizioni economiche non compatibili. Ma se non rendiamo possibile l'inquadramento di coloro che hanno già un'esperienza in certe attività perdiamo un patrimonio di competenze particolarmente utile.

PRESIDENTE. Per una migliore formulazione dell'articolo in esame ritengo opportuno aggiungere, alla fine del comma 2, le parole: «del presente articolo». Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, con la modifica formale da me suggerita.

È approvato.

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonchè, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici», aggiungere le altre: «con il Ministro del tesoro»; dopo il secondo aggiungere il seguente comma: «La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, è aumentata di dieci unità

di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegata alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici», le parole: «con il Ministro del tesoro».

È approvato.

TARAMELLI. Signor Presidente, sul secondo emendamento vorrei chiedere al Ministro come si fa a modificare le tabelle se non si indicano le qualifiche. Nella tabella B ci sono la settima e l'ottava fascia che non sono dirigenziali. Bisogna quindi precisare dove vanno inserite le dieci unità, altrimenti non si sa cosa si modifica.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Senatore Taramelli, questo emendamento è stato concordato con il Ministro per la funzione pubblica. La ragione di non determinare dall'inizio quale sottoparte della tabella B viene ad essere aumentata dipende da quanto è scritto in premessa nell'articolo, e cioè che si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dei Ministri indicati.

Sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della riorganizzazione si procederà pertanto alla destinazione di tali unità. Se ad esempio si riscontrerà che parte del personale già esistente può essere assegnato alla biblioteca, le unità aggiunte saranno destinate a quei servizi che diventeranno carenti. Ecco perchè si è lasciata al decreto la destinazione ai singoli ruoli. Infatti, nel momento in cui si va ad operare la riorganizzazione del Servizio geologico, si individuano le aree che devono essere potenziate ed in quella sede si provvederà alla destinazione del personale. Prima non possiamo farlo, perchè non sappiamo dove porterà la riorganizzazione disposta con il decreto.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a me sembra che possiamo approvare l'emendamento in esame, rinviando al decreto la rideterminazione della tabella allegata alla legge n. 349 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente. Infatti, indicare fin d'ora la destinazione di queste unità aggiuntive significherebbe - come il Ministro correttamente ha osservato - fare una cosa che può non corrispondere alla realtà e alle esigenze che effettivamente si verranno a manifestare.

Mi pare quindi che l'emendamento sia corretto sotto il profilo generale. In pratica noi autorizziamo il Ministro a modificare ed integrare la tabella annessa alla legge n. 349 in relazione all'avvenuta individuazione dei profili professionali di questi soggetti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme con le modificazioni testè accolte.

È approvato.

Art. 4.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta la seguente lettera:

«e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari».

2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 della presente legge e della lettera e) del comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigenti generali - livello C, dei quali uno del quadro A e uno del quadro B, nonchè di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, su questo articolo gradirei dei chiarimenti.

Per il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 3 e alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 qui è prevista l'aggiunta di due dirigenti generali - livello C (uno dei quali nel quadro A e uno nel quadro B), nonché di un dirigente superiore e di un primo dirigente, entrambi nel quadro A, per un totale quindi di quattro dirigenti aggiunti.

Ciò mi lascia un po' perplesso. Il mio dubbio è se si tratti della qualificazione del servizio o soltanto di un appesantimento burocratico, dal momento che qui non sono previste qualifiche professionali tecniche, ma si dispone esclusivamente l'aumento del numero dei dirigenti. Data la natura delle funzioni affidate a questo servizio sinceramente a me sembra una cosa incongrua e comunque gradirei capire la *ratio* di tale disposizione.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Sono ben lieto di esporla. Come è noto, il Ministero dell'ambiente ha due organi importanti.

Il primo è il Consiglio nazionale dell'ambiente, il quale è composto non soltanto di soggetti designati dalle varie Amministrazioni dello Stato, ma anche di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, delle regioni, delle province, del CNR, dell'ENEA e dell'Enel. Questo organo, già insediato ed il cui statuto è stato approvato, secondo la legge n. 349 del 1986 provvede alla costituzione di comitati tecnico-scientifici per materie specifiche; informo la Commissione che ne è stato già istituito all'unanimità uno per quanto riguarda i contenitori di plastica e che è in corso la formazione di altri comitati. Il Consiglio nazionale dell'ambiente, tra l'altro, nel suo statuto ha previsto l'istituzione di un Comitato di Presidenza di cui fa parte il Vice Presidente.

Oltre a questo organo vi è il Comitato tecnico-scientifico, che è chiamato a svolgere una serie di compiti molto delicati. A tale proposito vorrei rivolgermi soprattutto a lei, senatore Maffioletti, che giustamente ha posto un problema che merita un chiarimento, perchè qui in effetti potrebbe sembrare che ci troviamo di fronte ad un appesantimento. Il Comitato tecnico-scientifico, che stiamo per

costituire, è un organismo che interviene su tutte le questioni di carattere tecnico di competenza del Ministero dell'ambiente. Ad esempio interviene per il parere sul decreto del Consiglio dei ministri sui problemi di impatto ambientale, quindi la sua attività esercita un peso determinante per il funzionamento del Ministero stesso.

Bisogna inoltre tener presente che al servizio di cui all'articolo 4 del disegno di legge farebbe capo, così come prevede il decreto presidenziale di organizzazione dei servizi del Ministero, anche la gestione del piano nazionale per la ricerca ambientale, affidata al Ministero dell'ambiente. È evidente che la gestione di tale piano, operata nell'ambito di questo servizio con il contributo del Comitato tecnico-scientifico e con la partecipazione del Consiglio nazionale dell'ambiente, già dà luogo alla costituzione di tre organi e richiede un lavoro di grande rilievo sia per la determinazione degli atti, sia per la consulenza, sia per il coordinamento con le altre direzioni.

Se non vi fosse un servizio come quello che c'è al Ministero della sanità (il Consiglio superiore della sanità ha un suo direttore generale) avremmo questi due organismi distaccati e non coordinati, come è utile per l'attività del Ministero.

Per quanto riguarda poi la nomina del dirigente previsto all'articolo 3 per il Servizio geologico, voglio ricordare che la legge n. 349 è stata approvata senza norme transitorie e senza immaginare il reale funzionamento del Ministero. Con questa legge si cerca di coprire un vuoto, di consentire che questi organismi vengano coordinati nella loro attività. Se non andiamo a costituire questa direzione generale non assicureremo il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente, del Comitato tecnico oltre che della gestione del Piano nazionale per la ricerca ambientale, che rappresentano tre aspetti fondamentali per il funzionamento del Ministero.

MAFFIOLETTI. Le dichiarazioni del Ministro aumentano le mie preoccupazioni. Il Ministero dell'ambiente può avere un destino dissimile da quello degli altri Ministeri, anche perchè di recente istituzione, se non si avvia sulla falsariga degli altri apparati ministeriali:

una tendenza all'autoriproduzione della burocrazia e all'autogonfiamento per spinte interne è infatti presente anche nella storia recente dei Ministeri. Bisogna quindi invertire questa tendenza, perchè quello dell'ambiente deve essere un Ministero con poteri di intervento e programmazione, con un'organizzazione per staff, eccetera.

Il funzionamento degli organi ritengo debba essere ricompreso negli affari generali, perchè nonostante richieda per la sua importanza un certo supporto dovrebbe essere ricompreso in una direzione politica generale del Ministero. Avere un servizio staccato al rango di direzione generale significa un'altra verticalizzazione all'interno del Ministero, un altro elemento di burocratizzazione.

Esprimo perciò contrarietà a questo tipo di formulazione. Non possiamo correre il rischio di adottare misure che nulla hanno a che fare con le vere difficoltà che incontra il Ministero dell'ambiente.

Propongo pertanto, insieme con il collega Taramelli, un emendamento tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 4.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nonostante il Parlamento abbia dimostrato grande sensibilità per il Ministero dell'ambiente all'atto della sua costituzione, probabilmente non abbiamo previsto quel minimo di struttura tecnico-amministrativa capace di porre il Ministero nelle condizioni di decollare. Si tratta della fase più delicata, quella in cui il nuovo Dicastero deve cercare di ritagliare spazi entro cui muoversi per cui ha bisogno di burocrati e tecnici di grandi capacità.

A questa esigenza viene incontro il disegno di legge al nostro esame, completando la dotazione organica necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Parlamento.

Pur apprezzando le osservazioni fatte dal collega Maffioletti - sempre così puntuali - ritengo, per le motivazioni che ho espresso, che sia davvero importante in questo momento dotare il Ministero di questa dirigenza.

GARIBALDI. A mio avviso è necessario un emendamento modificativo dello stesso com-

ma. Quanto detto dal collega Maffioletti è - come sempre - sensato e fondato. Però vorrei osservare che ci troviamo di fronte ad una situazione nuova che è data dalla presa di coscienza del Parlamento dell'esigenza di istituzionalizzare una struttura ministeriale a fronte della generalizzata questione del deterioramento dell'ambiente.

Si tratta di una situazione nuova con problemi nuovi. Vi è probabilmente una carenza assoluta di personale a cui trasmettere gli impulsi politici, a cui far pervenire le indicazioni operative che possono essere ideate e sentite nella maniera migliore a livello di elaborazione. Ma sono necessarie le realtà umane che traducano in fatti queste indicazioni. L'intervento politico resta solo a livello di auspicio, di dichiarazione.

Io credo di dover fare questo atto di delega e di fiducia nei confronti della richiesta del Ministro, proprio in relazione a una realtà che si va ad identificare nel suo modo di essere futuro, in rapporto alle gravi e complesse vicende che si prospettano. Forse la formulazione del contenuto della lettera e) non è molto felice; potrebbe benissimo utilizzarsi la più tradizionale locuzione «affari generali».

Non si tratta di una questione di nomenclatura, nè di una questione filologica, e quindi non sto scherzando. Credo che renderebbe meglio l'idea se la formulazione fosse di questo tenore: «servizio di coordinamento scientifico». Forse in questo caso si capirebbe meglio l'esigenza che il Ministro ci prospetta nel chiedere l'istituzione di un nuovo servizio.

Perchè propongo di fare riferimento a un servizio di coordinamento scientifico? Forse non significa molto, però rende meglio l'esigenza che il Ministro ha testè rappresentato di coniugare le diverse problematiche con la multidisciplinarietà dei settori, nell'ambito della quale il Ministero si troverà a dover agire, a dover cogliere indirizzi, esperienze e proposte relative a tutto lo scibile umano. Infatti le conseguenze del danno all'ambiente sono il portato delle stesse attività umane nei loro aspetti più deteriori e meno controllati.

Quindi la mia proposta è favorevole alla richiesta del Ministro: basta cambiare la formulazione.

JANNELLI. Vorrei fare solo un'osservazione, senza nessun preconcetto. Conviene che si crei questa frantumazione di servizi, signor Ministro? Ai fini dell'efficienza dell'azione amministrativa del Ministero per l'ambiente è necessario avere tutti questi servizi? Esistono già il servizio prevenzione inquinamento e risanamento ambientale, il servizio per la conservazione della natura, il servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, quello per l'informazione ai cittadini e per le relazioni sullo stato dell'ambiente, il servizio affari generali e per il personale e quindi il servizio di collaborazione con il Comitato scientifico e con il Consiglio nazionale dell'ambiente.

Ora, questa frammentazione dell'azione amministrativa fra più uffici e servizi può determinare un disordine di competenze, può determinare delle conflittualità tra i diversi servizi? Possiamo anche fare una riflessione insieme al Ministro di ordine strutturale per evitare appunto che il Ministero si disperda in una serie di burocratismi, che a un dato punto possono avere un riflesso negativo sull'azione del Ministero stesso nel suo insieme.

MAFFIOLETTI. Apprezzo molto le considerazioni del collega Jannelli, che si muove sul filo delle riserve che avevo espresso, aggiungendo un'argomentazione ulteriore. Siamo infatti di fronte ad un Ministero che ha già troppi ritagli di competenze, in confronto a competenze organiche che avrebbe dovuto avere. Ora si corre il rischio di segmentare la sua azione di promozione e coordinamento, facendolo burocratizzare in diversi servizi: è un rischio a cui non possiamo esporlo.

Pertanto, questo primo comma dell'articolo 4 o lo si sopprime e lo si accorpa agli affari generali oppure appesantiremo ulteriormente il Ministero. Quindi - a mio avviso - la proposta del senatore Garibaldi è da considerarsi negativa. Vorrei che egli riflettesse: se istituimo questo ulteriore servizio, diamo vita ad una specie di burocrazia di sostegno del lavoro consiliare. Se invece aggiungiamo l'attribuzione di competenze tecnico-scientifiche, sovrapponiamo a tutti gli altri servizi una superdirezione generale; per cui avremmo all'interno del Ministero servizi di pari livello

ed uno con compiti di coordinamento di merito tecnico-scientifici.

Quindi, secondo la sua proposta, creeremo una struttura ancora più pesante di quella ideata dal Ministro. Stiamo attenti, perchè si tratta di una materia delicata e credo valga la pena di rifletterci. È razionale, dal punto di vista della efficienza, che il lavoro di sostegno di certi organi sia staccato dalla sezione affari generali, che è un servizio collegato direttamente alla funzione del Ministro?

Credo che ciò obbedisca ad una logica interna di interpretazione burocratica, per cui ognuno vuole assumere attività di direzione generale e così via. È l'amministrazione che divora se stessa, nel senso che più si va su questa strada più deperisce la valenza politica dei compiti. La questione va messa a raffronto con un altro punto che sarebbe importante stabilire in sede parlamentare: l'esperienza fatta in questi mesi. Ricordiamoci la vicenda delle competenze nel settore della Marina mercantile. Un minimo di raffronto con l'esperienza reale fatta ci deve spingere a considerare che queste misure non aggiustano niente, sono al di sotto di quella che è un'esperienza complessa e difficile, che andrebbe messa bene in luce con un dibattito franco, un rapporto sintetico ma realistico da parte del Ministro. Il disegno di legge stesso, che per la parte conclusiva potrebbe essere portato in Aula, potrebbe dare l'occasione di un breve raffronto sulla reale possibilità di proposte per rafforzare l'operatività del Ministero.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Vorrei che gli onorevoli senatori considerassero che non vengo qui a chiedere, in una maniera che non rientra nella mia mentalità, dei posti in più di dirigente. Chiedo che si entri nel merito del problema e che si discuta in modo organico, senza fare questioni di principio. Si deve tener presente che non si può fare una revisione generale senza elementi tecnici che siano in grado di gestire il piano della ricerca ambientale. Abbiamo organi tecnici che hanno bisogno di coordinamento, di persone che siano in grado di stendere verbali, di elaborare un sistema di consultazioni, di impiantare una biblioteca. Non stiamo cercando di creare un'altra burocrazia; stiamo cercando di far

funzionare gli organismi secondo una prospettiva di carattere tecnico. Se presso il Consiglio nazionale si prevede una serie di comitati, chi vi partecipa? Se continuiamo ad aspettare, a rinviare, il Consiglio nazionale dell'ambiente non funzionerà perchè il personale previsto nell'ambito degli affari generali è un personale di carriera che non ha una mentalità tecnico-scientifica, idonea a seguire, valutare e sostenere un lavoro che, in questo campo, deve essere proprio finalizzato a certe competenze.

Quindi, chiedo alla vostra cortesia, se non alla vostra fiducia, di voler almeno considerare che le proposte presentate sono basate su esigenze reali e non rappresentano soltanto un appesantimento burocratico. Il Ministero dell'ambiente è inserito in un complesso burocratico paralizzante, ma quello che proponiamo non vi ha niente a che fare perchè vogliamo, viceversa, che i comitati che sono alla base del sistema possano lavorare. Non si può provvedere a modifiche a favore della fauna e della flora se il comitato apposito non può lavorare. Non vogliamo creare superdirezioni e dobbiamo sgombrare il terreno da prevenzioni del genere. Faccio un esempio: il Piano nazionale della ricerca ambientale è legato alla ricerca scientifica, alla conoscenza dei parametri dell'ambiente e, quindi, alla pianificazione. Vi domando: a chi facciamo gestire questo Piano? Al Servizio recupero e risanamento? Ma perchè escludere il fatto ambientale e la valorizzazione della natura che devono in tutti i casi essere sempre tenuti presenti dalla ricerca ambientale? È questo un classico esempio di interdisciplinarietà. È questa la direzione verso la quale stiamo lavorando e per la quale stiamo soffrendo, la direzione che abbiamo assunto di fronte al Consiglio di Stato proprio in previsione che il disegno di legge in esame fosse approvato fornendoci i mezzi indispensabili. Non dobbiamo confondere la burocrazia con l'esigenza di un minimo di supporto tecnico. Questo è l'anno in cui il Parlamento e il Governo devono dare segnali decisi al Paese e nel disegno di legge, oltre tutto, vi è il riferimento alla spesa di due miliardi e mezzo da corrispondere per l'anno europeo per l'ambiente. Non possiamo correre il rischio di ritardare anche gli impegni presi in sede di Comunità europea. Quindi, chiedo con umiltà

che si affronti il problema, non con le prevenzioni del passato, ma con la volontà di tener conto di esigenze di essenziale importanza. Se questo punto non risulta chiaro, il provvedimento rimane bloccato. Ripeto, dobbiamo dare al Ministero dell'ambiente una qualificazione diversa che si basi sulla valorizzazione di caratteristiche tecnico-scientifiche e questa valorizzazione non può essere data al direttore generale che viene dal Ministero della difesa e che ha solo una cultura di carattere amministrativo. Quindi, voglio affermare con chiarezza che non sono in grado di assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale e del Comitato tecnico, i due organismi che garantiscono la dignità del Ministero dell'ambiente, se non viene presa in considerazione l'esigenza di mandare avanti un disegno di legge da noi presentato proprio per superare l'*impasse* in cui ci troviamo. Il convincimento del Governo da questo punto di vista è così forte, che non può essere assolutamente modificato.

MONACO. Signor Presidente, il Ministro ha spiegato più ampiamente e con maggiori dettagli quanto appunto volevo esprimere.

Se non ho capito male, la questione è incentrata sulla nomina di quattro dirigenti. A mio avviso, o si dà importanza a questo Ministero dell'ambiente nel senso di volerlo far funzionare, o si intende solo tenerlo sulla carta per dire al pubblico che esiste.

Ora, per metterlo in grado di funzionare è essenziale quello che il Ministro ha spiegato. Si tratta non dell'ambiente, ma degli ambienti: quello terrestre, quello marino, di montagna, di campagna, di città. Occorre quindi per tutti questi settori una specificità di competenza tecnico-scientifica.

Pertanto, ripeto, dovete decidere se volete che il Ministero funzioni oppure no. Se volete che funzioni, non potete prescindere dall'accettare la nomina di questi dirigenti.

DEL PRETE. Signor Presidente, il mio intervento sarà estremamente breve.

Mi pare che il dilemma cui ci troviamo di fronte sia il seguente. Da un lato, come ha riconosciuto poc'anzi il senatore Taramelli, vi è la necessità di operare con una certa

urgenza; dall'altro lato vi è l'esigenza di farlo nella migliore maniera, quindi con gli strumenti per quanto possibile più perfetti, così come ci eravamo sforzati di suggerire.

Mi sembra che a questo punto si debbano adoperare strumenti atti alla bisogna e comunque perfezionabili, come è nell'animo del Ministro, almeno secondo quello che ho colto dalle sue parole. Siccome l'urgenza mi pare conclamata, è bene che qualche cosa si muova; diversamente (se è vero, come è stato affermato poc'anzi, che finora non si registra un'inversione di tendenza) subiremo un ulteriore aggravamento dello *status* ambientale e dell'ecosistema. Quindi credo che sia importante adottare questi strumenti, sia pure con le dovute cautele e con il fermo impegno di dare loro una funzionalità, che del resto è nell'animo, nelle istanze e nelle aspettative di tutti noi.

Mi permetto, concludendo, di suggerire, come avevo già fatto in altra occasione, l'opportunità di un coordinamento e non di una contrapposizione nell'ambito dell'ecosistema tra urbanistica e ambiente affinché le iniziative che verranno adottate producano effetti benefici.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetterei di intervenire per l'ultima volta su questo argomento, anche per chiedere un impegno al Ministro.

La preoccupazione dei Gruppi politici, che abbiamo già manifestato in Aula ed anche stamattina, è quella di partecipare in tempi brevi al dibattito che è stato chiesto e che il Sottosegretario aveva accettato a nome del Ministro.

Mi permetterei pertanto di chiedere all'onorevole De Lorenzo, una volta approvato il provvedimento e quindi definita questa fase, di presentare un rapporto al Parlamento sull'esperienza svolta dal Ministero. Mi auguro che ciò avvenga in tempi brevi (cioè non più tardi di dieci-venti giorni), in modo da poter riservare al delicato tema dell'ambiente un dibattito approfondito che possa anche contribuire a dare forza al Ministero facendo vedere in luce diversa tutte le tematiche della discussione. Ritengo che sarà una cosa utile per il Ministero ma anche per il nostro Paese, per la

cultura dell'ambiente a cui tutti quanti noi vogliamo dare un contributo.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, questo è un invito che accetto con grande piacere perchè il dibattito in Aula sarà l'occasione per informare il Parlamento di una infinità di iniziative e di atti concreti che abbiamo assunto e stiamo assumendo.

Tanto per fare un esempio, nella prima seduta di lavoro del Consiglio nazionale dell'ambiente, il cui statuto è stato approvato all'unanimità, ho già presentato le direttive relative ai parchi nazionali e regionali. Abbiamo in corso elaborazioni dei decreti della Presidenza del Consiglio per definire le componenti merceologiche dei carburanti e stiamo per varare dei decreti limitativi per quanto riguarda le emissioni sonore. Insomma, è un Ministero che produce iniziative non soltanto di carattere amministrativo ma di tipo nuovo rispetto al passato, un Ministero che sta svolgendo una quantità enorme di lavoro proprio per la scelta di personale proveniente da esperienze di livello internazionale, come nel caso del direttore generale che è stato presidente della Commissione CEE per l'alimentazione. Quindi siamo partiti con una dotazione di competenze che ci permette già oggi di fare un bilancio non certo soddisfacente rispetto a tutto quello che in teoria vorremmo, ma comunque molto ricco.

Entro i prossimi quindici giorni - anche prima -, quando il Presidente del Senato lo vorrà, sono disponibile ad intervenire con una relazione proprio per informare il Parlamento su questi aspetti. Del resto vorrei ricordare che ad esempio per quanto riguarda il sistema di smaltimento dei rifiuti nel nostro Paese ho tenuto non soltanto a presentare un decreto ma ho già inviato sia alla Camera dei deputati che al Senato una relazione per informare il Parlamento automaticamente ed autonomamente delle cose.

Quindi quello che ora mi viene richiesto è un impegno che non mi costa sacrificio, che anzi mi rende particolarmente lieto perchè dimostra l'interesse del Senato. Ripeto, sono pronto, nella data che verrà stabilita, ad intervenire presentando una relazione dettagliata per descrivere lo stato attuale dell'attivi-

tà del Ministero (ricordo, tra l'altro, gli accordi che abbiamo concluso con gli Stati Uniti, stendendo una rete di coordinamento per la ricerca scientifica); è proprio in considerazione di queste iniziative che debbo ribadire la richiesta che ho avanzato oggi per dare la possibilità di far decollare questi organismi i quali costituiscono un elemento molto importante per il Ministero.

TARAMELLI. Signor Presidente, intervengo per rivolgerle un invito. Vista la richiesta unanime della Commissione di svolgere un dibattito in Aula sulla materia e vista la disponibilità del Ministro a riferire in proposito all'Assemblea entro quindici giorni, voglio pregarla di farsi portavoce presso il Presidente del Senato di questa richiesta, in modo che il dibattito possa essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Credo che ciò aiuti anche a superare una serie di questioni e ci consenta di andare avanti con il disegno di legge, perchè abbiamo l'esigenza di trovare una sede per svolgere questo dibattito e vogliamo evitare che sia il provvedimento a condurci in Aula.

PRESIDENTE. Accolgo l'invito del senatore Taramelli a fare presente alla Presidenza del Senato il parere unanime della Commissione affinché il dibattito sulla situazione ambientale si svolga entro il termine di 15 giorni.

TARAMELLI. Considerata la disponibilità del Ministro, ritengo di poter ritirare l'emendamento precedentemente illustrato dal senatore Maffioletti. Dichiaro, comunque, di votare contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Rilevo che la formulazione del comma 2 dell'articolo che stiamo discutendo potrebbe essere migliorata qualora dicessimo:

«2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella 4 allegata alla predetta legge n. 349 del 1986 e modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigenti generali - livello C, dei quali uno nel quadro

A e uno nel quadro B, nonchè di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A».

Poichè nessun altro domanda di parlare ed essendo stato ritirato l'emendamento presentato dal senatore Maffioletti, metto ai voti l'articolo 4 nel testo comprendente le modifiche formali al comma 2 di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Propongo un emendamento soppressivo dell'articolo 5, in quanto la materia in esso disciplinata è già compresa in quella che costituiva oggetto del disegno di legge n. 2121.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Art. 6.

1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, e integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

È approvato.

Il ministro De Lorenzo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 6-bis.

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Come ho già accennato prima, i 10 miliardi in questione sono stati prelevati da un capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, nella considerazione che il Servizio geologico nazionale non sarà probabilmente funzionante per quest'anno, in quanto la relativa legge è ancora all'esame del Senato e deve poi andare alla Camera. Pertanto questi 10 miliardi vengono utilizzati per riprendere una serie di iniziative e consentire un lavoro dignitoso al Servizio geologico nazionale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'articolo 6-bis.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6-bis proposto dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6-bis, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 6-ter.

1. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previ-

sione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il consiglio nazionale dell'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientaliste".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Si tratta di un inserimento, perchè abbiamo ritenuto di utilizzare questo disegno di legge per stanziare 4 miliardi da attribuire alle associazioni ambientaliste. D'altra parte una legge *ad hoc* avrebbe richiesto tempi lunghi e saremmo arrivati ad anno inoltrato.

Rivolgendomi soprattutto al senatore Taramelli, vorrei dire che mi sono preventivamente consultato con le associazioni interessate, dal momento che si tratta di un argomento che richiede ampio consenso, perchè si deve prevedere la spesa dei 4 miliardi già inclusi nella legge finanziaria e che riguardano appunto le associazioni di protezione ambientale. Perciò mi sembrava poco opportuno per il Governo presentare una legge o comunque un articolo nell'ambito di questa stessa legge, rivolto a consentire l'utilizzazione di questi 4 miliardi, senza preventivamente aver ascoltato le associazioni ambientaliste.

Inoltre, in sede di riunione del Consiglio nazionale dell'ambiente, ho avuto occasione di parlare con tutti i responsabili delle suddette associazioni e da tutti ho ricevuto un consenso unanime sulla proposta, perchè vi è poi la

garanzia di articolare, nell'ambito del Consiglio nazionale dell'ambiente, le modalità di spesa. Il Ministro non ha voluto decidere con un decreto, ma ha preferito giungere ad un chiarimento con tutte le associazioni di protezione ambientale. Del resto, dal momento che in Consiglio sono presenti rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni, oltre a quelli delle associazioni ambientaliste, si è potuto avere in quella sede un dibattito puntuale relativo a questa spesa.

Sono anche disponibile a recepire indicazioni su questo punto, ma ci tengo che il Senato sappia che sono state ascoltate anche le associazioni ambientaliste.

TARAMELLI. Il Ministro ci ha informato che i criteri di questo articolo aggiuntivo sono stati concordati con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Queste ultime concordano sul fatto che i criteri definitivi di spesa siano poi precisati nell'ambito del Consiglio nazionale dell'ambiente.

Ora, non ho ragioni per dubitare delle parole del Ministro, però preferirei che, anziché definire i criteri di riparto nel modo indicato in questo articolo, i criteri stessi fossero fissati dal Parlamento, per una maggiore certezza. Sarebbe quindi necessario che i criteri di riparto della spesa fossero indicati già nell'articolo aggiuntivo che andiamo ad approvare e pertanto vorrei presentare un subemendamento a tal proposito.

Il subemendamento tende a sostituire, al comma 1 dell'articolo 6-ter, il secondo alinea con il seguente: «Il fondo di 4 miliardi è ripartito con i seguenti criteri: 20 per cento in parti uguali a tutte le associazioni riconosciute; 20 per cento in proporzione al numero degli aderenti; 60 per cento sulla base dei programmi di attività».

Questa formulazione, oltre ad offrire maggiore certezza, faciliterebbe il compito del Ministero dell'ambiente che dovrebbe solo accertare i requisiti indicati.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Personalmente non ho alcun pregiudizio di fondo nei confronti di questa proposta; trovo soltanto un po' contraddittorio, avendo noi creato degli organi tecnici esperti in materia presso il

Ministero dell'ambiente, determinare le varie percentuali e i criteri in base ai quali distinguere le varie associazioni.

JANNELLI. Signor Presidente, ritengo che non sia opportuno fissare con legge misure che potrebbero poi variare con il tempo; il Ministro deve avere una certa discrezionalità nell'assegnare questi fondi. Ciò non toglie che il Ministro può autolimitare questa discrezionalità, dettando norme sotto forma, ad esempio, di circolare: si tratterebbe di atti amministrativi impugnabili eventualmente da quelle associazioni che si dovessero ritenere penalizzate.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Senatore Taramelli, non ho alcuna difficoltà ad accettare il subemendamento, tanto più che il Ministro non ha alcuna discrezionalità in quanto prima di emanare un decreto deve sentire il Consiglio nazionale dell'ambiente.

Il motivo che ci ha spinto a presentare l'articolo 6-ter è che nella legge finanziaria si è fatto passare il principio del finanziamento per progetti; effettuando la ripartizione in questa sede invece riconosciamo il principio di finanziare per legge le associazioni di protezione ambientale, un principio pericoloso in quanto istituzionalizzerebbe il sostegno dello Stato ad attività di volontariato. In secondo luogo, viene previsto nella ripartizione proposta con il subemendamento un 20 per cento in proporzione al numero degli aderenti, senza tener conto che tra le associazioni che fanno parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ci sono il Touring Club, il CAI, associazioni che non hanno bisogno dei contributi.

Comunque il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Alla luce di questo chiarimento venuto dal Ministro e poichè l'assegnazione di questi fondi avverrebbe sulla base di una valutazione tecnica del Consiglio nazionale dell'ambiente, pregherei il senatore Taramelli di ritirare il subemendamento, però raccomando al Ministro che nel predisporre il decreto tenga conto delle indicazioni contenute nella mia proposta che,

1^a COMMISSIONE

103° RESOCONTO STEN. (5 febbraio 1987)

eventualmente, mi riservo di trasformare in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-ter, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente, con il provvedimento di individuazione delle aree da destinare a parchi e riserve naturali, adotta contestualmente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, adotta misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonchè la pesca.

3. È in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta in ogni caso i necessari provvedimenti cautelari ed urgenti per evitare pericoli di danno ambientale.

Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo, integralmente sostitutivo dell'articolo 7:

«Art. 7.

1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi e riserve naturali può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonchè la pesca.

3. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. È in facoltà del Ministro graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso».

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. La riscrittura dell'articolo 7 è la conseguenza di alcune perplessità manifestate in Commissione il 21 dicembre scorso. Il testo dell'articolo nasce da una mia iniziale proposta, poi ritirata, successivamente fatta propria dal Gruppo comunista, rivista dal Gruppo della Sinistra indipendente, con un risultato che meritava un chiarimento all'interno del Governo. Il chiarimento ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio ed ha portato al nuovo testo poc'anzi presentato. Il testo ha mantenuto lo spirito per il quale il Gruppo comunista e il Gruppo della Sinistra indipendente lo avevano fatto proprio, però sono state aggiunte alcune limitazioni, che mi sembrano a maggior garanzia del potere di intervento del Ministero.

PRESIDENTE. È stato presentato dai senatori Taramelli e Garibaldi il seguente subemendamento aggiuntivo: al primo comma, dopo la parola «parchi», aggiungere la parola «nazionali» e dopo le parole «riserve naturali» aggiungere la parola «statali».

TARAMELLI. Vorrei presentare un altro subemendamento al primo comma dell'articolo per portare il termine previsto da 30 a 60 giorni, termine che mi sembra più congruo per l'espressione del parere da parte delle regioni.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Potrei anche essere favorevole ai subemendamenti. Quello che mi sta a cuore è che sia chiaro il principio: se sono richieste misure urgenti vi deve essere anche lo strumento per adottarle.

Spesso si approvano leggi di sola volontà, senza la possibilità di esercitare i conseguenti poteri.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Io sarei favorevole a mantenere il termine più breve, perchè non possiamo assumerci la responsabilità di tempi lunghi nell'adozione o possibilità di adozione di interventi urgenti. Per esempio, per i problemi della ricerca petrolifera non si possono prevedere tempi lunghi. Circa il subemendamento riguardante i parchi e le riserve naturali mi pare che le stesse regioni siano favorevoli all'intervento da parte del Ministero dell'ambiente. Non vorrei che il subemendamento andasse contro la loro volontà. Vorrei che il Ministro chiarisse il punto.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Le regioni hanno chiesto il nostro intervento per esempio nel problema dello smaltimento dei rifiuti solidi e si sono espresse favorevolmente rispetto anche ad un intervento integrativo da parte del Ministero per quel che riguarda i parchi e le riserve naturali. Io dico soltanto che le regioni possono avere gli strumenti per intervenire anche tramite concessioni che possono venire da altri enti. Però, nelle riserve dove effettivamente ci sono patrimoni di rilevanza naturale di eccezionale livello, credo che la sensibilità del Governo nazionale del paese di intesa con le regioni - che evidentemente in questo caso saranno di parere contrario e lo faranno sentire - debba rimanere.

Comunque mi rimetto a quello che deciderà la Commissione.

FIOCCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare la mia adesione alla proposta del relatore di fissare in 30 giorni il termine per l'espressione del parere, perchè effettivamente i provvedimenti devono essere tempestivi se si presentano delle situazioni di particolare urgenza per salvaguardare l'ambiente.

PRESIDENTE. C'è un altro problema evidenziato dal subemendamento dei senatori Garibaldi e Taramelli, che riguarda la restrizio-

ne di questo potere ai parchi nazionali e alle riserve naturali statali. L'onorevole De Lorenzo ha affermato che si tratta di un potere cautelativo il quale, se non spetta al Ministro, non esiste perchè le regioni non ce l'hanno.

GARIBALDI. Signor Presidente, al riguardo volevo osservare come almeno nelle mie intenzioni ci fosse l'esigenza di salvaguardare analogo potere delle regioni di intervenire per le stesse finalità. Se mi si dice che le regioni non hanno questo potere ne prendo atto, ma sembra abbastanza illogico atteso che nessuno può fare qualcosa senza che esista preventivamente un'autorizzazione regionale o degli enti locali. Nessuno può modificare il territorio, non si può mettere neanche un palo dell'Enel se non c'è il permesso del sindaco, quindi, in teoria, il meccanismo è congegnato in maniera tale che può essere limitato qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi. Se adesso si riporta tutto soltanto al Ministero a me sembra di capire che gli enti già destinatari di questo potere ne vengano espropriati. Quindi sono per la tesi restrittiva, limitativa.

Vorrei poi fare due osservazioni marginali. La prima è la seguente.

Là dove si parla, al primo comma, di «misure di salvaguardia» sembrerebbe che esse si sostanzino esclusivamente nel divieto di qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, mentre ci sono livelli diversi di salvaguardia, che penso siano gerarchizzabili in termini qualitativi e quantitativi. Quindi forse sarebbe detto meglio (e in proposito presento un ulteriore subemendamento): «misure di salvaguardia anche mediante il divieto di qualsiasi trasformazione».

In secondo luogo vorrei far rilevare che, poichè al comma 2 si fa riferimento a misure di salvaguardia specifiche relative alle riserve marine, sembrerebbe che il provvedimento di salvaguardia di cui si dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* nel successivo comma 3 sia quello riferentesi esclusivamente alle riserve marine stesse.

PRESIDENTE. No, perchè costituisce un comma autonomo.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. In

riferimento all'intervento del senatore Garibaldi, vorrei far osservare che siccome nel comma 2 si dice: «può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine» e poi che «possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, eccetera», leggendo il testo nel suo complesso la visione di insieme risulta chiara.

TARAMELLI. Signor Presidente, difendo il subemendamento che ho presentato insieme al collega Garibaldi, perchè ritengo che non possiamo invadere competenze regionali. Non ho dubbi che dobbiamo limitare la possibilità di intervento del Ministro ai parchi nazionali e alle riserve naturali statali.

Mi rimane anche la convinzione che sia giusto prevedere un periodo di tempo più lungo per l'espressione del parere delle regioni e degli enti locali. Il Ministro ha osservato che in questo arco di tempo potrebbe succedere anche il peggio. L'onorevole De Lorenzo, però, ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 7 un ulteriore articolo il quale contiene una norma che secondo me può far superare tutti i dubbi e le perplessità.

Tale articolo recita: «1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

A mio avviso, considerati i due articoli insieme, noi rispettiamo un termine ragionevole per l'espressione del parere delle regioni sui parchi nazionali e le riserve naturali statali e rimane al Ministro la facoltà, in caso di reale pericolo, di intervenire con le necessarie misure di salvaguardia.

JANNELLI. Signor Presidente, signor Ministro, in riferimento al primo comma dell'articolo 7, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, ritengo che le misure cautelari possano, anzi debbano essere sempre riferite

ai parchi nazionali e alle riserve naturali statali.

Se è vero questo - e appoggio totalmente il subemendamento presentato al riguardo dai senatori Taramelli e Garibaldi - mi sembra inutile che si abbiano i pareri delle regioni interessate. Infatti, se si tratta di beni statali, è lo Stato che li deve tutelare e quindi è necessario che le regioni non intervengano. Sarebbe un aggravio che non trova giustificazione alcuna; per cui propongo a mia volta un subemendamento, tendente a sopprimere l'inciso «sentite le regioni».

Ricordo anche che le ordinanze cautelari non possono essere adottate dagli enti locali.

PRESIDENTE. È anche vero però che, quando il Ministro adotta una misura di salvaguardia su un bene dello Stato, impedisce l'intervento degli enti locali.

TARAMELLI. Il senatore Jannelli non ha letto bene l'articolo sostitutivo, il quale afferma che il Ministro dell'ambiente può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Non è detto infatti che i parchi nazionali siano di proprietà statale: ci possono essere competenze degli enti locali.

PRESIDENTE. Non sempre lo Stato è in grado di gestire i propri beni come vuole, proprio perchè intervengono competenze degli enti locali.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo con la posizione del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento, presentato dai senatori Taramelli e Garibaldi, tendente a precisare, al primo comma, la qualificazione, rispettivamente, «nazionale» e «statale» dei parchi e delle riserve naturali.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento, presentato dal senatore Taramelli tendente ad aumentare, al primo comma, a sessanta giorni il termine

previsto per l'espressione del parere da parte delle regioni.

Non è approvato.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Per quanto riguarda il subemendamento presentato dal senatore Garibaldi al comma 1, devo dire che la sua previsione è già inserita nel comma 2, esattamente nella seconda parte.

GARIBALDI. Sembrerebbe però che le misure di salvaguardia consistano solo nel divieto di trasformazione delle aree.

LOPRIENO. A me sembra che la formulazione finale del comma 1 comprenda già la possibilità indicata dal senatore Garibaldi, perchè vieta la trasformazione dei luoghi.

GARIBALDI. A questo punto ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, presentato dal Governo, nel testo così modificato.

È approvato.

Il ministro De Lorenzo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 7-bis.

1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'articolo aggiuntivo.

JANNELLI. Sottopongo all'attenzione del Ministro il fatto che nell'articolo 7-bis si dice:

«Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Vorrei fare cioè riferimento all'articolo precedente, perchè anche in quello aggiuntivo si prevedono misure cautelari relative all'ambiente. Quindi mi sembra che sia da preferire una formulazione più coerente con l'articolo precedente.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare il senatore Jannelli di leggere l'articolo 8 prima di pensare ad un coordinamento.

JANNELLI. La mia proposta si riferiva ai casi eccezionali.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Però nel testo si fanno ipotesi diverse. La prima è quella contenuta nell'articolo 7; poi c'è l'ipotesi del terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 349. Fuori da queste ipotesi si prevede la possibilità per il Ministro di intervenire in caso di grave pericolo. Le valutazioni del collega Jannelli vanno viste all'interno delle diverse situazioni.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Personalmente lascerei il comma così com'è, perchè andremmo a chiarire il dettato della legge n. 349 del 1986 a proposito di come debba intervenire il Ministro in caso di grave danno economico. Daremmo così la possibilità al Ministro di intervenire in quelle aree dove vi sono, ad esempio, corpi idrici sommersi contaminati da attività produttive e industriali regolarmente autorizzate.

In caso contrario il Ministro non ha alcuna possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-bis, proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 8.

1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche

di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.

TARAMELLI. Vorrei ricordare che a lungo si discusse di questo argomento in occasione del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'ambiente: tra le proposte del ministro Zanon c'era anche quella concernente quattro dirigenti (un dirigente superiore e tre primi dirigenti) per l'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente.

Unanimemente si decise di non accogliere questa proposta, trattandosi di competenze del Ministero del tesoro. Non essendo variati i termini del discorso non capiamo perchè si debbano prevedere oggi questi quattro dirigenti.

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. Onorevoli senatori, l'inserimento della norma in esame è stato esplicitamente chiesto dal Tesoro per consentire il funzionamento del Ministero stesso. Finora non vi è stata alcuna erogazione da parte del Tesoro: è perciò necessaria l'approvazione di questo articolo, altrimenti come vogliamo avviare l'anno dell'ambiente se non disponiamo neanche di 2 miliardi?

TARAMELLI. Il Gruppo comunista è contrario.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 8-bis:

«Art. 8-bis.

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata come segue:

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità, nonchè quelle previste al n. 7) dello stesso articolo dello stesso decreto che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti».

DE LORENZO, *ministro dell'ambiente*. L'emendamento rappresenta un correttivo, in quanto nella legge n. 349 è stato omissivo il concerto del Ministero dei trasporti che, viceversa, doveva essere previsto.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8-bis.

È approvato.

MAFFIOLETTI. Considerata l'urgenza di passare all'esame del disegno di legge concernente l'editoria, propongo di rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Maffioletti.

È approvata.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO